Repertorio n. 12458 Fascicolo n. 1506 reg. a Prato 1.8.79 3465

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentosettantanove (1979) e questo di diciannove (19) del mese di luglio in Prato nel mio studio in Viale Piave n. 20/C.

Davanti a me dottor Stefano Balestri notaio in Prato ed iscritto nel Collegio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato, senza testimoni per consensuale rinuncia fatta dai comparenti d'accordo con me notaio, sono comparsi i signori:

- LUCIA BITI nata a Vernio il 16 agosto 1951 residente a Prato via Marradi 9, disoccupata
- BERNOCCHI MAURO nato a Pistoia il 16 novembre 1950, operaio residente a Prato, Via Legnano 54
- ZAMPINI MASSIMO ARRIGO nato a Prato il 22 aprile 1950 residente ivi in via Chiarina Rosatelli Chiti 8, operaio
- GABRIELE ARA nato a Lecce il 17 maggio 1957 residente a Prato via Garibaldi 63, studente
- CIARDI MARCELLO nato a Roccastrada il 2 agosto 1946 residente a Prato via Legnano 6, libero professionista
- BEATRICE MARIA CASAGLIERI nata a Prato il 28 luglio 1956 residente a Prato viale Montegrappa 236, impiegata

TRIBUNALE DI PRATO
18 SET. 1979
ISCRITTO NEL REGISTRO D'ORDINE
N. 26152
ANNOTATO NEL REGISTRO SOCIETÀ
N. 6011
inscritto nel relativo fascicolo esistente presso la Cancelleria del Tribunale di PRATO
IL CANCELLIERE

-MINARDI ROBERTO nato a Prato il 31 marzo 1951 residente ivi via Gerani 19/10, impiegato

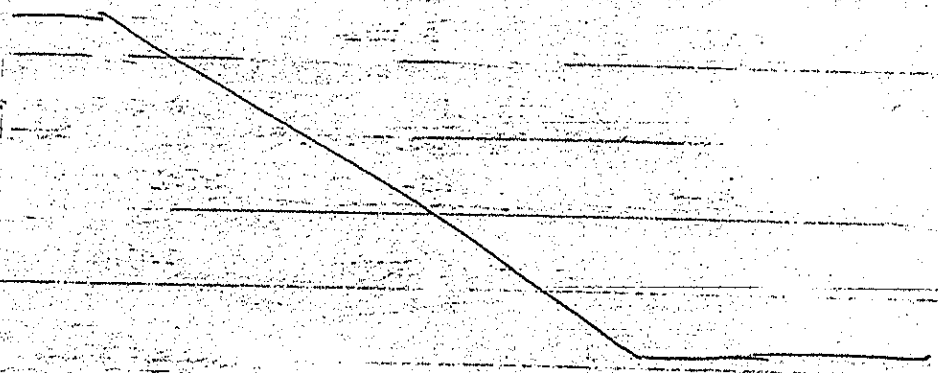

- FAUSTATOLONE nato a Morano e Calabro il 17 luglio 1946 residente a Prato via Rondine 27, disoccupato

- MARA BERNOCCHI nata a Pistoia il 7 novembre e 1949 residente a Prato via SAbotino 20, operaia

- PAOLO CECCONI nato a Firenze il 19 agosto 1955 e residente a Vernio S. Quirico, via Roma disoccupato

---

Persone tutte di nazionalità italiana ----------

----------della cui identità personale io notaio sono certo, le quali dichiarano e convengono di costituire una società Cooperativa a responsabilità limitata regolata dalle seguenti condizioni:

1) la società andrà sotto la ragione sociale di

COOPERATIVA ALICE

società cooperativa a responsabilità limitata".

2) La sede, la durata, l'oggetto sociale ed ogni altro fatto e condizbne regolante la vita sociale sono

stabiliti dallo Statuto sociale costituito da n. 40 articoli, letto da me notaio ed approvato dai comparenti viene allegato sotto lettera "A" onde formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) Il capitale sociale è illimitato e formato da azioni di valore nominale di L. 5.000.= cadauna.

I comparenti dichiarano di sottoscrivere dieci----- azioni da L. 5.000--- cadauna e si obbligano ad effettuare il relativo versamento nella cassa sociale.

Pertanto il capitale sociale risulta così di Lire Cinquantamila (50.000).

4) A comporre il primo consiglio di Amministrazione vengono nominati i signori:

- MARA BERNOCCHI Presidente
- LUCIA BITI Vice Presidente
- MASSIMO ZAMPINI Consigliere
- MAURO BERNOCCHI Consigliere
- BETRICE CASAGLIERI Consigliere

A comporre il primo Collegio Sindacale vengono nominati i signori:

- PAOLO GECCONI Presidente
- GABRIELE ARA Sindaco effettivo
- FAUSTA TOLONE Sindaco Effettivo
- ROBERTO MINARDI Sindaco supplente
- MARCELLO CIARDI Sindaco supplente

Tutti i nominati qui presenti dichiarano di accettare la carica.

5) Il presidente del Consiglio di Amministrazione viene delegato a fare tutte lepratiche per la legale costituzione della sottetà e precisamente compiere tutte le altre formalità necessarie e ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche che venisero richieste dall'autorità giudiziaria e dalle altre autorità competenti.

L'assemblea infine delibera di fissare la chiusura del primo esercizio sociale al 31.12.1979.

Per la firma dei fogli intermedi dell'allegato statuto i convenuto delegano a sensi della legge notarile i signori

Le spese del presente atto e sue conseguenziali fanno carico alla società, la quale chiede la concessione dei benefici fiscali previsti in materia di Cooperative.

Scritto questo atto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di pugno da me notaio e da me letto coll'allegato al comparente che lo approva e firma insieme e me notaio

Consta di cinque pagine di due fogli.

f.ti: Lucia Biti - Bernocchi Mauro - Zampini Massimo Arrigo - Ara Gabriele - Ciardi Marcello - Beatri-

ce Maria Casaglieri - Minardi Roberto

Fausta Tolone - Bernocchi Maria - Cecconi Paolo

Dr.Stefano Balestri Notaio

- STATUTO -

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

Art. 1

E'costituita con sede in Prato,via Cairoli n° 55 una Società cooperativa a responsabilità limitata denominata ALICE.

La Cooperativa potra istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali,agenzie e rappresentanze anche altrove.

Si intende eletto presso la sede sociale, il domicilio diogni suo socio.

Art. 2

La Cooperativa ha la durata di anni 25 a decorrere dalla sua legale costituzione e potrà essere prorogata in ogni tempo con deliberazione dell'as= semblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3

Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono prseguire è quello di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa si propone inoltre di partecipare al rafforsamento del Movimento cooperativo unitario italiano; perciò essa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione essa potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione provincale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue nonchè ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistica, cooperativistica, di lavoro o di servizio .

Art. 4

La società si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo di:

1) Offrire, tramite i propri soci, assistenza a domicilio ai bambini, garantendone la sorveglianza e la cura, tenendo presenti gli importanti aspetti educativi esistenti nel rapporto bambino-operatore;

2) Offrire, tramite i propri soci, assistenza a domicilio agli anziani ed agli handicappati;

3) Offrire assistenza ai degenti di ospedali e case di cura ed agli ospiti di case di riposo e

luoghi di villeggiatura;

4) Offrire servizi domestici in genere, manutenzione, pulizia, giardinaggio, trasporto;

Tali servizi saranno svolti con la volontà di concorrere, grazie all'esperienza che i soci matureranno, al miglioramento delle condizioni in cui versa il settore dell'assistenza ed al conseguimento della sua riforma.

I servizi di cui sopra verranno forniti ai privati ed agli enti pubblici: Comuni, Consorzi tra comuni, ecc.

La società si propone di gestire ritrovi, centri sociali, mense, provvedendo alla promozione ed organizzazione di occasioni di incontro, di laboratori, spettacoli, giochi educativi; proiezioni.

Tali attività di animazione dovranno effetuarsi nell'ambito della scuola, dei Quartieri, delle Case di Riposo, ecc.

La società si propone di gestire impianti sprtivi e ricreativi, di riordinare biblioteche ed archivi.

Essa si propone inoltre di svolgere censimenti e indagini conoscitive, statistiche, interviste; di realizare l'allestimento ed il disallestimento di mostre fornendo il servizio di segreteria e custodia.

In relazione al crescente sviluppo che si registra in campo turistico, la società si propone di svolgere tutte quelle attività che, in taluni momenti pos= sono essere richieste, quali:

soggiorni di vacanza, visite guidate di studenti, di lavoratori, ecc. a mostre, musei, ecc;

distribuire materiale di propaganda;

traduzione di lingue nel ruolo di interpreti.

TITOLO III

SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato:non può essere in= feriore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età,che esercitino arti e mestieri attinenti all'oggetto dell'impresa esercitata dalla cooperativa,e che,per la loro ca= pacità effettiva di lavoro ;,attitudine e specializ= zazione professionale,possano partecipare diretta= mente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede,possono essere ammessi come soci anche elementi tecnini ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzio= namento dell'impresa sociale,mai comunque in numero

superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

In nessun caso posssono essere soci coloro che esercitano in proprio,o vi abbiano interessenza diretta,in imprese identiche od affini a quella esercitata dalla cooperativa.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome,cognome,residenza e data di nascita;

b) indicazione della sua effettiva attività di lavoro;

c) l'ammontare della quota che si propone di sotto scrivere,che non dovrà essere inferiore a £ 5000, nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione,accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate,delibera sulla domanda.La delibera di ammissione diventerà operante e sarà annotata nel libro dei soci dopo che,da parte dei

nuovi ammessi siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

Art. 7

I soci dovranno versare la tassa di ammissione di £ 30.000 e sottoscrivere la quota sociale di cui al comma c) del precedente art. 6.

Essi sono obbligati:

a) al versamento immediato della tassa di ammissione;

b) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 22;

c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività della impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.

Art. 8

E' fatto divieto ai soci di iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi ed esplicano una attività concor-

rente, nonchè, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese, aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa.

Art. 9

I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità (art. 11), possono su domanda, diventare soci onorari della cooperativa, con delibera dell'assemblea ordinaria. Possono diventare soci onorari della cooperativa, sempre con delibera della assemblea ordinaria, anche persone non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa.

TITOLO IV

RECESSO-DECADENZA-ESCLUSIONE

Art. 10

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Art. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Cosiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma della leggie e del presente statuto, legittimino il recesso.

Art. 12

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Ammini= strazione nei confronti dei soci interdetti o inabi= litati, nei confronti di quelli che vengano a trovar= si in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5, di quelli in pos sesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque superato il 60° anno di età, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a prtecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiu= nto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro di soci.

Art. 13

L' esclusione sarà deliberata dal Consiglio di

Amministrazione nei cofronti del socio che:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadono nel= l'ipotesi di cui al successivo punto f);

b) senza giustificato motivo, non partecipi per più di 3 volte di seguito alle assemblee regolalmente convocate;

c) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro tito= lo verso la società;

d) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concor= renza contraria agli interessi sociali;

f) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, ai senzi dell'art. 1455 C.C.;

g) abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa

h) in qualunque modo non arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa

dissidi e didordini pregiudizievoli.

L'esclusione diventa operante nel termine indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso,decadenza ed esclusione,debbono essere comunicate ai soci destinatari,mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate,a tutti gli effetti dell'art. 808 c.p.c.,alla decisione arbitrale del Collegio dei Probiviri,regolato dagli art. 37 e 38 del presente statuto.

I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio,dovranno proporre istanza scritta al Collegio dei Probiviri,rimettendola al suo Presidente,a mezzo raccomandata e,a pena di decadenza,entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 15

I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel

quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi nell'approvazione del predetto bilancio.

Art. 16

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale siasi verificata la morte.

Art. 17

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso, entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti art. 15 e 16.
Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli

aventi diritto e devono effettuare la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a riserva legale.

Art. 18

In caso di recesso,decadenza od esclusione,i diritti dei soci,e degli eredi per quelli defunti,relativamente ad eventuali fondi di previdenza,saranno definiti da apposito regolamento approvato dalla assemblea.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Art. 19

Ai soci lavoratori,quali unici effettivi produttori dei redditi della cooperativa,spettano i residui attivi annuali dell'esercizio,a norma del successivo art. 24.

Art. 20

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale,deve avere come indice di riferimento,quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente espletato dai soci,in relazione alle esigenze

tecniche di esercizio dell'impresa,compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-coo= perativa con le sue esigenze sociali.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 21

IL patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale,che è formato da un numero illimitato di quote,ciascuna del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

b) dalla riserva ordinaria,o legale,formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 24, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;

c)da eventuali riserve straordinarie;

d)da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del rag= giungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde solamente la società con il suo patrimonio e conseguentemente

i soci, nei limiti delle quote sottoscritte. Le riserve ordinarie o legali e straordinarie o facoltative, sono indivisibili e pertanto è esclusa la possibilità di distribuirle fra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento.

Art. 22

Le quote sottoscritte possono essere versate a rate e precisamente:

a) almeno il cinquanta per cento all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli nè essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 24

L' esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio,

delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali, al netto di qulsiasi spesa e impegno, destinandoli:

a) a riserva ordinaria o legale indivisibile nella misura non inferiore al 20%;

b) a eventuale retribuzione delle quote sociali effettivamente versate, in misura non superiore al tasso legale di interesse ragguagliato al loro ammontare, destinando comunque a tale scopo una parte non superiore alla metà dei residui attivi;

c) ad eventuale riserva straordinaria indivisibile.

La parte dei residui attivi non destinata a norma dei precedenti capoversi,deve essere:

1) destinata,nella misura non inferiore al 10%,ai fini mutualistici,ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2536 c.c. e cioè deve essere destinata alla copertura di spese per la realizzazione di scopi di previdenza,di mutualità,di cooperazione e di istruzione cooperativa,prescelti dall'assemblea con criteri e modalità da disciplinarsi con apposito regolamento interno;

2) ripartita fra i soci lavoratori in proporzione alla quantità del lavoro da ciascun socio prestato durante l'esercizio sociale(con modalità da disci= plinarsi con apposito regolamento interno);tale

integrazione delle retribuzioni non dovrà comunque essere di importo tale per cui la retribuzione complessiva dei soci,su base annua,risulti superiore alle retribuzioni correnti,maggiorate del 20%.

L'assemblea che approva il bilancio,può deliberare in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, di destinare i residui attivi,interamente alle riserve indivisibili,allo scopo di rafforzare la cooperativa e favorirne lo sviluppo.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 25

Sono organi della società:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d)il Collegio dei Sindaci;

e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 26

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso,contenente l'ordine del giorno,il luogo (nella sede o altrove) e la data della prima e della seconda convocazione,che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima,da affiggersi nel

locale della sede sociale almeno 10 giorni prima della adunanza. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto; tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 27

L'assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;

2) procede alla nomina delle cariche sociali;

3) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci;

4) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;

5) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti

alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo ammeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed eventualmente, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, a norma di leggie, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 28

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convo=

cazione l'assemblea,sia ordinaria che straordinaria. è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente,a maggioranza assoluta dei voti,su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno,salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole del 3/5 dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto.

Art 29

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema per alzata di mano o per divisione;per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone,si procederà normalmente,salvo diversa deliberazione dell'assemblea,con sistema della votazione a scrutinio segreto.In caso di votazione a scrutinio segreto è riconosciuto il diritto di impugnativa al socio dissenziente,purchè abbia manifestato,subito dopo la votazione,tale suo dissenso e si faccia menzione di ciò in sede di verbale.

Art. 30

Hanno diritto al voto i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.Ogni socio

ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. Il socio può farsi rappresentare nella assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali. La Lega Nazionale delle Cooperative, la sua Associazione nazionale di categoria e le organizzazioni cooperative provinciali cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti, ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

Art. 31

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni deveno constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria, deve essere redatto da un notaio.

Art. 32

Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a cinque consiglieri eletti fra i soci aventi diritto al voto. Il Cosiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre anni, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'assemblea ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta all'assemblea determinare la medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribu= zioni ad uno degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima dalla

Cosiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;

l) compiere tutti gli atti o le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto pre quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea genarale;

m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dallo art. 4 del presente statuto, lettera d).

Art. 33

In caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

Art. 34

Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti

di ogni natura ed a qualsiasi titolo,rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa,ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione,può delegare i propri poteri,in tutto o in parte,al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonchè,con speciale procura,ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 35

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall'assemblea preferibilmente fra i non soci.Devono inoltre essere nominati dalla assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 36

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scrit= ture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e con= trollo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito, per legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Art. 37

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri scelti tra persone estranee alla cooperativa ed eletti dall'assemblea dei soci.

I tre Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 38

I soci e la società sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risolu= zione delle controversieinsorte in materia di

recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre- sempre che possano formare oggetto di compromesso- relative alla interpretazione delle disposizioni= contenute nello statuto, nei regolamenti o derivanti da deliberazioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione . I provibiri sono anche competenti a decidere quali arbitri tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e la società cooperativa nonchè le controversie tra socio e socio, sempre relativamente ai rapporti sociali. I provibiri decideranno secondo equità ed il loro arbitrale è impugnabile soltanto ai sensi degli articoli 827 e segg. del codice di procedura civile.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 39

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società,dovrà procedere alla nomina di tre liquida= tori,scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 40

In caso di cessazione della società,l'intero patri= monio sociale,dedotto soltanto il rimborso del capi= tale sociale effettivamente versato dai soci,deve essere devoluto,a norma dell'art. 26 del D.L.C.P.S.

adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori o il direttore, oppure loro parenti od affini fino al terzo grado.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle segrete, la parità comporta la reiezione della proposta.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, frà l'altro, a titolo esemplicativo, al Consiglio di Amministrazione:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;

c) compilare i regolamenti interni previsti dallo

statuto;

d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più alte facoltà al riguardo ivi cmpresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, conpresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare, crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

e) concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;

g) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al P residente del

14/12/1947 n. 1577 e successive variazioni, ai fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

In caso di controversia decide il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le Finanze e per il Tesoro, udita la Commissione Centrale per la Cooperazione.
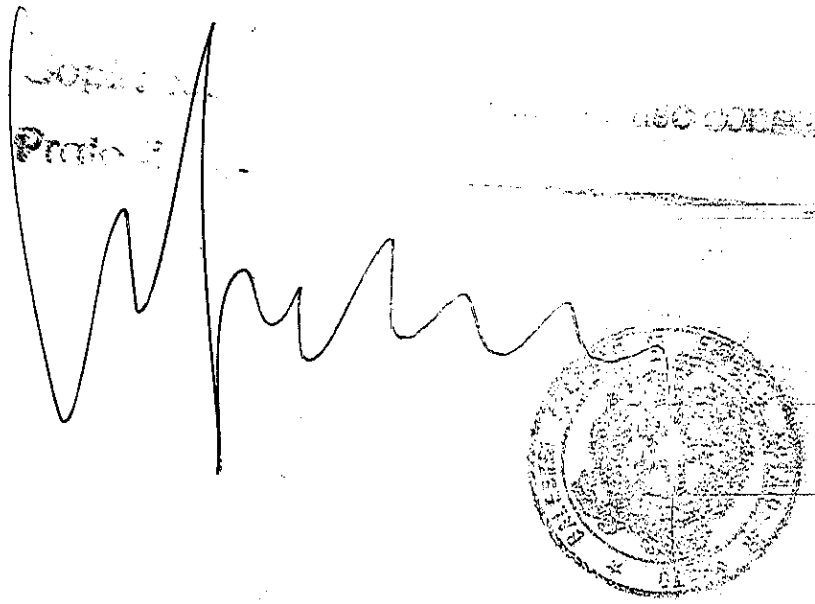
Lucia Biti
Bernardi Remo
Zampini Massimo Arrigo
Ara Gabriele
Cerchi Marcello
Beatrice Maria Casaglieri
Rivardi Roberto
Fenta Tolone
Bernacchi Mario
Cerioni Isidro
Cifarro Baldi